ΙT

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts Berlin-Brandenburg (Germania) il 26 marzo 2014 — TMK Europe GmbH/Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

(Causa C-143/14)

(2014/C 235/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Berlin-Brandenburg

Parti

Ricorrente: TMK Europe GmbH

Resistente: Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

Questione pregiudiziale

Se il regolamento (CE) n. 2320/97 (¹) del Consiglio, del 17 novembre 1997, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della [Or. 2] Repubblica slovacca, che abroga il regolamento (CEE) n. 1189/93 e chiude il procedimento nei confronti di tali importazioni originarie della Repubblica di Croazia (GU L 322, del 25 novembre 1997, pagg. 1 24) sia invalido per il fatto che la Commissione, per effetto di erronea interpretazione dei requisiti necessari per l'accertamento del pregiudizio, previsti dall'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 384/96 (²) del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, del 6 marzo 1996, pagg. 1 20), ne ha riconosciuto la sussistenza (del pregiudizio), senza tener conto, in tale contesto, del fatto che la Commissione stessa, a seguito di una decisione non pubblicata del 25 novembre 1994 (caso IV/35.304), adottata in particolare sulla base dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 13, pag. 204), ha avviato un'indagine relativa all'eventuale esistenza di pratiche anticoncorrenziali riguardanti tubi in acciaio non legato eventualmente in contrasto con l'articolo 53 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo del 2 maggio 1992 (GU L 1, del 3 gennaio 1994, pag. 3) nonché con l'articolo 81 CE.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 31 marzo 2014 — Bundesrepublik Deutschland/Nordzucker AG

(Causa C-148/14)

(2014/C 235/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

⁽¹⁾ GU L 322, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 56, pag. 1.

IT

Parti

Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania)

Convenuta: Nordzucker AG

Altra parte nel procedimento: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht (Rappresentante dell'interesse federale dinanzi al Bundesverwaltungsgericht)

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 16, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE (¹) debba essere interpretato nel senso che il gestore di un impianto sia obbligato a pagare l'ammenda per le emissioni in eccesso anche qualora abbia restituito, entro il 30 aprile di un determinato anno, un numero di quote di emissioni corrispondente al totale delle emissioni indicato l'anno precedente nella sua comunicazione delle emissioni, dichiarata conforme dal responsabile della verifica, ma dopo il 30 aprile l'autorità competente accerti che il quantitativo totale dichiarato nella comunicazione delle emissioni verificata era erroneamente troppo basso, con conseguente rettifica della comunicazione e restituzione delle ulteriori quote di emissioni da parte del gestore entro il nuovo termine.

(¹) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 10 aprile 2014 — Ralph Prankl

(Causa C-175/14)

(2014/C 235/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Ralph Prankl

Resistente: Bundesfinanzgericht

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 7, paragrafi 1 e 2, e 9, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (¹), nel testo di cui alla direttiva 92/108/CEE (²) del Consiglio, del 14 dicembre 1992, debbano essere interpretati nel senso che ostino a norme di diritto nazionali in base alle quali un'accisa (l'imposta sul tabacco) per prodotti soggetti ad accisa (sigarette), immessi in consumo in un (primo) Stato membro e trasportati, senza l'utilizzo del documento di accompagnamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della suddetta direttiva, via terra attraverso uno o più Stati membri (Stati membri di transito) in un altro Stato membro (Stato membro di destinazione) per essere venduti in quest'ultimo Stato, venga riscossa anche nello Stato membro di transito.

⁽¹⁾ GU L 76, pag. 1.

⁽²) Direttiva 92/108/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, che modifica la direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa e che modifica la direttiva 92/81/CEE (GU L 390, pag. 124).